



# CITTA' DI MONTALBANO JONICO

- Provincia di Matera -



Città di Francesco Lomonaco

PROT.N. **0007063**

ORDINANZA N. **61**

## INCENDI BOSCHIVI 2017 – MANUTENZIONE AREE INCOLTE E/O ABBANDONATE DEL CENTRO ABITATO E BRUCIATURA DELLE STOPPIE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- Che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- Che l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

**CONSIDERATO** che la mancata pulizia dei fondi e relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione urbana, limitando le condizioni di visibilità;

**VISTA** la legge 21 novembre 2000, n° 353 ad oggetto: "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la legge regionale n° 13 del 22 febbraio 2005;

**VISTO** l'art. 845 C.C.;

**VISTO** l'art. 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la legge 127/1997;

**VISTE** inoltre tutte le leggi ed i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;

### ORDINA

#### Art. 1

Durante il periodo estivo e precisamente **dal 15 giugno al 30 settembre 2017** per tutte le aree boschive ricadenti nel comune di Montalbano Jonico, il divieto tassativo di:

- Di accendere fuochi nei boschi e fasce contigue compreso aree pic-nic e parcheggi fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e regolamentate;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o braci;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra azione che possa creare comunque pericolo di incendio;
- Inoltrarsi e/o sostare, anche temporaneamente, con le auto nelle predette aree;
- Bruciare le stoppie o altri residui vegetali su qualsiasi terreno nelle giornate ventose;
- Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;

#### Art. 2

Ai proprietari, conduttori, Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, **entro il 15 giugno 2017**, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugli ed inoltre devono, a loro cura e spese, tenere costantemente riservata una fascia, protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata, larga almeno cinque metri;

#### Art. 3

Durante il periodo compreso tra la data della presente ordinanza ed il 30 settembre 2017, tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla

estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonchè al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

#### Art. 4

Ai frontisti di strade, di provvedere ad una accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco per una fascia non inferiore a 20 ml. dalla strada;

#### Art. 5

Gli Enti gestori della viabilità pubblica, lungo le tratte di rispettiva competenza, devono provvedere alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi;

#### Art. 6

Il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 ml. dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile;

### DA ATTO

Che l'inosservanza dei divieti e degli obblighi della presente ordinanza, a norma dell'art. 10 della legge n° 353/2000, sarà punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 10.329,14;

### DISPONE

- che le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Municipale siano incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge;
- che la presente ordinanza venga:
  - pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune fino al 30 settembre 2017;
  - affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
  - inserita nel sito ufficiale del Comune [www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)

e inviata nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, a:

- Comando Polizia Locale – Sede;
- Comando di Polizia di Stato – Stazione di Policoro; pec: [comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it)
- Regione Basilicata-Dip. Ambiente-Territorio-Politiche Sostenibilità pec: [ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it)
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato – Matera pec: [cp.matera@pec.corpoforestale.it](mailto:cp.matera@pec.corpoforestale.it)
- ANAS – Compartimento di Potenza pec: [anas.basilicata@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.basilicata@postacert.stradeanas.it);
- Provincia di Matera – Servizio Viabilità – Matera pec: [provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it](mailto:provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it);;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera pec: [com.matera@cert.vigilifuoco.it](mailto:com.matera@cert.vigilifuoco.it);
- ALSIA – Matera pec: [alsia@postecert.it](mailto:alsia@postecert.it);
- Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto – Matera pec: [consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it);
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata pec: [dre.pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it](mailto:dre.pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it);

Contro il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. di Basilicata entro **sessanta giorni** dalla data di emanazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro **centoventi giorni**.-

Dalla Residenza Municipale, li **01 GIU. 2017**



IL SINDACO  
-avv. Piero MARRESE-  
*Piero Marrese*